

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

PER LA GESTIONE DEI BANDI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DELLA RETE DEI CAMMINI VENETI (RCV) PREVISTI DALL'ART. 7 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO N. 4 "DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI CAMMINI VENETI"

TRA

La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Turismo., nato a il, C.F. _____ il quale interviene nel presente atto non per sé ma per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

E

L'Agenzia Veneta per i Pagamenti di seguito denominata AVEPA, con sede in Padova, Via Nicolò Tommaseo, 67, codice fiscale 90098670277, rappresentato da....., nato a il (codice fiscale) il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di..... dell'Agenzia;

di seguito denominate le Parti

PREMESSO CHE

- la legge regionale 9 novembre 2001 n. 31 (così come modificata dalla legge regionale 25 febbraio 2005 n. 9 e dalla legge regionale 27 aprile 2015 n. 6) prevede che la Giunta regionale possa affidare ad AVEPA, ente di diritto pubblico della Regione, mediante apposite convenzioni specifiche competenze di gestione di fondi ulteriori rispetto a quelli agricoli;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 2290 del 30 dicembre 2016 sono stati forniti gli indirizzi operativi alle strutture regionali per l'affidamento ad AVEPA delle funzioni di gestione e di controllo in ambiti diversi dall'agricoltura;
- con legge regionale 30 gennaio 2020, n.4 "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti" la Regione del Veneto, nell'ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che lo caratterizzano, ha inteso favorire la diversificazione dell'offerta turistica, anche mediante lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i cammini, intesi come percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa ed all'aria aperta;
- con deliberazione n. _____ del _____ la Giunta regionale ha affidato ad AVEPA la gestione dei bandi per l'assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione degli interventi e delle iniziative di valorizzazione della Rete dei Cammini Veneti (RCV) previsti dall'art. 7 comma 1 della legge regionale n. 4/2020;



65333332



TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Articolo 1 - Condizioni generali**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina del rapporto tra la Regione ed AVEPA in merito alla gestione dei sotto indicati bandi per l'assegnazione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione degli interventi e delle iniziative di valorizzazione della Rete dei Cammini Veneti (RCV) previsti dall'art. 7 comma 1 della legge regionale 30 gennaio n. 4 "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini Veneti":

- a) Iniziative ed interventi di ricognizione ed individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino di cammini turistici e per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, in funzione della iscrizione al Registro della RCV: importo da mettere a bando Euro 300.000,00;
- b) Iniziative per la conoscenza e fruibilità da parte dei turisti della RCV, in funzione dello sviluppo del turismo lento, con la promozione della vacanza a piedi: importo da mettere a bando Euro 150.000,00.

Articolo 3 - Attività in capo alla Regione

Alla Regione competono le seguenti attività di:

- predisposizione, approvazione e pubblicazione dei bandi di assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2;
- eventuale nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Valutazione, e relativa gestione dello stesso, con il compito di assegnare il punteggio sulla base dei criteri di valutazione precisati nel bando e di predisporre la graduatoria finale;
- trasferimento delle risorse finanziarie ad AVEPA secondo le modalità stabilite dall'articolo 5;
- vigilanza sulla gestione delle attività affidate ad AVEPA secondo quanto stabilito dall'articolo 8.

Articolo 4 - Attività in capo ad AVEPA

Ad AVEPA competono le seguenti attività di:

- ricezione delle domande di finanziamento da parte dei potenziali beneficiari;
- istruttoria tecnica e amministrativa in ordine alla verifica delle condizioni di ammissibilità al sostegno regionale;
- impegno, liquidazione ed erogazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari;
- verifiche amministrative, documentali e contabili sulle domande di contributo presentate dai beneficiari;
- gestione delle irregolarità e recupero delle somme indebitamente percepite dai soggetti ammessi a finanziamento;
- gestione del contenzioso per le attività delegate;
- collegamento con la Direzione Turismo in merito allo stato di avanzamento dei progetti finanziati.

Regione ed AVEPA garantiscono, anche mediante lo scambio di specifica corrispondenza e di documenti, il reciproco costante allineamento delle informazioni sui procedimenti.

Articolo 5 - Trasferimento delle risorse finanziarie

La Direzione Turismo provvederà al trasferimento ad AVEPA della somma complessiva di Euro 450.000,00 necessaria per la gestione dei bandi regionali, ad avvenuta sottoscrizione della presente Convenzione.



65333332



Qualora l'importo trasferito risultasse superiore a quanto liquidato, al termine delle procedure di erogazione dei contributi AVEPA è tenuta a riaccreditarne alla Regione le somme introitate e non utilizzate.

All'importo di cui sopra non si applica la ritenuta d'acconto del 4% in quanto i soggetti beneficiari, sulla base di quanto previsto all'articolo 3 comma 1 della L.R. 4/2020, sono soggetti pubblici o soggetti con finalità collettive senza fini di lucro.

Articolo 6 - Durata della Convenzione e divieto di cessione

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e rimane valida fino alla completa esecuzione dei procedimenti amministrativi di finanziamento ed erogazione dei contributi regionali relativi ai bandi di cui all'articolo 2 la cui conclusione è prevista per il 30 settembre 2022, salvo eventuale proroga che sarà concessa dal Direttore della Direzione Turismo.

È fatto espresso divieto ad AVEPA di trasferire a terzi, in tutto o in parte, i diritti contemplati nella presente Convenzione a pena di risoluzione della medesima.

Articolo 7 - Responsabilità ed obblighi

AVEPA si impegna a:

- svolgere correttamente le attività affidate dalla presente Convenzione nel rispetto dei criteri e degli indirizzi approvati dalla Regione, nonché della normativa comunitaria nazionale e regionale per quanto compatibile;
- assicurare ai soggetti interessati la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi nelle forme e con le modalità previste dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni;
- garantire l'accesso ai propri locali, e alla documentazione relativa alla presente Convenzione, al competente personale della Regione ed ai soggetti dalla stessa autorizzati;
- custodire i documenti relativi ai procedimenti affidati secondo le modalità e nei termini previsti dalla DGR n. 778 dell'8 giugno 2018 "Sistema documentale digitale e trasparenza amministrativa e linee guida per la classificazione e fascicolazione informatica e conservazione dei documenti";
- riconoscere alla Regione il diritto di acquisire gratuitamente in qualsiasi momento copia di tutti gli atti conservati relativi ai procedimenti affidati.

La Regione si impegna a:

- fornire eventuali disposizioni operative e di chiarimento necessarie a svolgere nel modo più efficace ed efficiente possibile l'attività di cui alla presente Convenzione.

Articolo 8 - Attività di vigilanza

La Direzione Turismo vigila sull'attività di AVEPA, allo scopo di monitorare e verificare anche tramite riscontri documentali sia la corretta attuazione delle procedure di gestione e controllo adottate dalla stessa, sia il permanere delle condizioni relative alla capacità di assolvere alle attività assegnate nonché il rispetto delle disposizioni contenute nella presente Convenzione.

Articolo 9 - Inadempimento e risoluzione

In caso di gravi inadempimenti di AVEPA o per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, la Regione si riserva la facoltà di revocare tutte le attività affidate, mediante risoluzione immediata del rapporto, come previsto dall'art. 1456 del Codice Civile, senza che AVEPA nulla possa vantare.

E' compito della Regione definire con provvedimenti di risoluzione e revoca del presente rapporto le modalità per assicurare nei confronti dei soggetti terzi beneficiari il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.



65333332



Le cause di forza maggiore sollevano AVEPA da qualsiasi responsabilità purché l'Agenzia ne dia tempestiva notizia alla Regione mediante posta elettronica certificata.

Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti di AVEPA nel caso di ritardi dovuti alla Regione o inadempimenti derivanti dal mancato trasferimento delle risorse finanziarie da parte della stessa che incidano sul corretto svolgimento del progetto in ragione della presente Convenzione ovvero ne impediscano la conclusione.

Articolo 10 - Riservatezza

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in particolare dell'art. 6 (comma 1 lett b), nonché del DLgs n. 196/2003 come modificato dal DLgs n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione anche con l'ausilio di mezzi elettronici ovvero per finalità di informazione legate ai servizi ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

Le Parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai propri eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n. 976/2016 AVEPA è Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'articolo 2 della presente Convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati nell'ambito delle attività oggetto della medesima Convenzione.

Il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e le adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del GDPR nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9 paragrafo 1 del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati con modalità che non consentano il loro accesso a persone non autorizzate.

Il responsabile garantisce altresì la riservatezza delle informazioni dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento).

Articolo 12 - Contenzioso di AVEPA con i beneficiari

L'avvocatura regionale patrocinia e difende AVEPA nell'eventuale contenzioso che dovesse insorgere con i beneficiari dei bandi qualora non sussistano conflitti d'interesse, anche potenziali, con la Regione.

Articolo 13 - Corrispettivo

Regione ed AVEPA convengono che in considerazione del volume delle attività affidate il compenso spettante ad AVEPA per la gestione dei bandi di cui alla presente Convenzione debba intendersi ricompreso nei contributi ordinari erogati dalla Giunta regionale per il funzionamento dell'Agenzia.

Articolo 14 - Arbitrato

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione della presente Convenzione sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto di tre membri: un membro dovrà essere nominato dalla Regione, uno da AVEPA, uno d'intesa fra le parti ovvero in carenza di accordo secondo le norme del Codice di procedura civile.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto ed emetterà la sua decisione ai sensi dell'art. 816 e seguenti del Codice di procedura civile.



65333332



Articolo 15 - Spese di bollo e registrazione

Le spese di bollo per la presente Convenzione sono a carico di AVEPA.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Articolo 16 - Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

La presente Convenzione è composta da n. 5 pagine e da n. 16 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto

Per l'Agenzia Veneta per i Pagamenti



65333332

